



FISTel - CISL

Federazione Informazione
Spettacolo e Telecomunicazioni
Segreteria Regionale Campania

Bollettino d'informazione

NUMERO I I

ANNO IV

17 APRILE 2013

Disoccupazione mobilità Passaggio all'ASPI

Nell'ambito di una revisione del sistema degli ammortizzatori sociali, la Legge 92/2012 istituisce, a partire dal 1° gennaio 2013, l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASPI). Si tratta di un'indennità mensile erogata ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti ed i soci di cooperative.

Riguarderà i nuovi eventi di disoccupazione involontaria (non dimissioni o risoluzione consensuale salvo che quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 L.604/66) verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013. L'ASPI - a regime - sostituirà le diverse forme di tutela oggi esistenti: mobilità e disoccupazione.

Non viene invece modificata la disoccupazione agricola. La durata massima del trattamento (sino ad arrivare "a regime" nel 2016) avverrà secondo la gradualità indicata nella tabella seguente:

TRANSIZIONE DISOCCUPAZIONE ORDINARIA/ASPI

	2013	2014	2015	2016
Fino a 50 anni	8 mesi	8 mesi	10 mesi	A regime 12 mesi
50-54 anni	12 mesi	12 mesi	12 mesi	A regime 12 mesi
55 e oltre	12 mesi	14 mesi	16 mesi	A regime 18 mesi

Nei prossimi anni invece si ridurrà, gradualmente, la durata dell'indennità di mobilità: il regime transitorio (tabella successiva) durerà sino al 2016. Da gennaio 2017:

TRANSIZIONE MOBILITA'/ASPI

	2013	2014	2015	2016	2017
Centro nord fino a 39 anni	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi	ASPI 12 mesi
Centro nord da 40 a 49 anni	24 mesi	24 mesi	18 mesi	12 mesi	ASPI 12 mesi
Centro nord da 50 a 54	36 mesi	36* mesi	24 mesi	18 mesi	ASPI 12 mesi
Centro nord 55 e oltre	36 mesi	36* mesi	24 mesi	18 mesi	ASPI 18 mesi

*erano 30 nella L. 92/2012 ma sono 36 in virtù dell'emendamento approvato con il Decreto Sviluppo

SOMMARIO:

DISOCCUPAZIONE E MONILITA' PASSAGGIO ALLA ASPI 1

IMPORTO. 2

SOSPENSIONE E DECADENZA. 2

MINI ASPI. 2

Per averne diritto occorre:

- Essere disoccupati ed avere 2 anni di anzianità assicurativa e almeno 1 anno di contributi versati nei 2 anni che precedono il periodo di disoccupazione.
- Presentare domanda in via telematica (anche tramite Patronato - INAS) all'INPS entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento.

IMPORTO

Rapportato alla retribuzione imponibile degli ultimi 2 anni

- Per retribuzioni fino a 1.180,00 Euro: il 75%.
- Per retribuzioni superiori a 1.180,00 Euro: 75% + il 25% del differenziale tra il massimale e la retribuzione.
- Riduzione del 15% dopo i primi 6 mesi.
- Riduzione del 15% dopo il 12° mese.

SOSPENSIONE E DECADENZA

E' prevista la sospensione d'ufficio della fruizione dell'ASpl – fino ad un massimo di 6 mesi e la sua eventuale riduzione in caso di svolgimento di lavoro autonomo (previa obbligatoria comunicazione all'INPS). Nel caso in cui il periodo di sospensione sia inferiore a sei mesi l'ASpl riprende a decorrere dal momento della sospensione. Si decade dall'ASpl per perdita dello stato di disoccupazione, per raggiungimento dei requisiti pensionistici, per acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità (salvo che il lavoratore opti per l'ASpl), per l'inizio di un'attività autonoma senza preventiva comunicazione.

MINI ASPI

E' prevista a decorrere dal 1° gennaio 2013 e va a sostituire la disoccupazione con i requisiti ridotti. E' riconosciuta a favore di tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti ed i soci di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro subordinato, a condizione che abbiano versato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi. Non è più necessario, invece, il requisito delle 52 settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni com'era previsto per la disoccupazione con requisiti ridotti. La mini-ASpl (il cui importo è lo stesso dell'ASpl, si veda sopra) è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione dell'ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. In caso di rioccupazione con lavoro subordinato la mini ASpl è sospesa d'ufficio al massimo per 5 giorni ed al termine della sospensione l'indennità riprende.

Iscriviti OnLine

